

“Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)”

Sommario

Preambolo

Art.1 - Fondazione Sistema Toscana. Sostituzione dell'articolo 44 della L.R. 21/2010.

Art.2 - Controllo della Fondazione Sistema Toscana. Inserimento dell'articolo 44 bis della L.R. 21/2010

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere b) e m) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n.22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla L.R. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale).

Considerato quanto segue:

1. La Fondazione Sistema Toscana costituita dalla Regione Toscana dal 2004 ha svolto un ruolo di primo piano nell'ambito della promozione del territorio regionale e della sua identità con strumenti di comunicazione digitale integrata. Dal 2010, dopo la fusione con Mediateca Regionale Toscana, ha sviluppato e tuttora sostiene le attività in campo cinematografico ed audiovisivo, riportando importanti risultati sul territorio;
2. la Fondazione Sistema Toscana ha ampliato le proprie competenze ed attività a supporto dell'amministrazione regionale, acquisendo un'importanza strategica sempre più rilevante sia in termini di impegno finanziario sia in termini di più stretta interlocuzione con l'amministrazione regionale per le politiche di settore;

3. il progressivo potenziamento del ruolo della Fondazione Sistema Toscana ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno della Fondazione stessa realizzatosi principalmente – attraverso alcune modifiche statutarie - nell'ambito della composizione del Consiglio di Amministrazione, i cui membri sono interamente nominati del Consiglio regionale;
4. alla luce di questi cambiamenti si rende opportuno rivisitare la normativa vigente ai fini di una più efficiente razionalizzazione dell'azione regionale e dell'impiego delle risorse destinate alla Fondazione adottando uno schema di più stretta interconnessione funzionale tra l'amministrazione regionale e la Fondazione Sistema Toscana tale da caratterizzare la Fondazione come una articolazione interna -“in house” - della Regione;
5. in questo nuovo quadro evolutivo si evidenzia l' esigenza di caratterizzare il rapporto funzionale tra l'amministrazione regionale e la Fondazione Sistema Toscana attraverso la previsione di indirizzi regionali annuali per l'attività e la gestione nonché di puntuali forme di controllo coerenti con la normativa europea e nazionale in materia di organismi “in house providing”.

Approva la presente legge

Art. 1. Fondazione Sistema Toscana. Sostituzione dell'articolo 44 della L.R. 21/2010.

1. L'articolo 44 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è sostituito dal seguente:

“Art. 44
Fondazione Sistema Toscana

1. La Fondazione Sistema Toscana, istituita dalla Regione, opera nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria e nazionale in materia di organismi “in house providing” prevalentemente a supporto della Giunta regionale.

2. La Fondazione Sistema Toscana persegue i seguenti scopi:

- a) lo sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione dei beni, la promozione delle attività culturali della Toscana e della società dell'informazione e della conoscenza;
- b) la promozione dell'integrazione fra offerta culturale e offerta turistica;
- c) la promozione della diffusione del cinema di qualità, delle opere, dei materiali e dei prodotti audiovisivi e multimediali realizzati e conservati per la fruizione da parte del pubblico;
- d) il sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità.

3. La Fondazione Sistema Toscana presenta alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio:

- a) il programma di attività per l'anno successivo nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale di cui al comma 5;
- b) il bilancio di previsione annuale corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario per il triennio successivo.

4. La Fondazione Sistema Toscana presenta alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il

bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del collegio dei revisori e dalla relazione sulla gestione.

5. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, delibera entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della Fondazione Sistema Toscana.

6. La Giunta regionale approva il programma di attività di cui al comma 3 lettera a), recependo le attività della Fondazione Sistema Toscana di cui all'articolo 3 comma 2 lett. b) della l. r. 22/2016 e stabilisce l'ammontare del finanziamento annuale delle attività della Fondazione Sistema Toscana comprese quelle previste negli atti di programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n.20/2008) e negli eventuali atti di attuazione.

7. Le modalità operative delle attività della Fondazione Sistema Toscana sono definite da convenzioni che regolano i rapporti della Regione con la Fondazione Sistema Toscana. Le modalità operative della gestione e del controllo sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.”

Art. 2.

Controllo della Fondazione Sistema Toscana. Inserimento dell'articolo 44 bis della L.R. 21/2010

1. Dopo l'articolo 44 della L.R. 21/2010 è inserito il seguente articolo:

“Art. 44 bis Controllo della Fondazione Sistema Toscana

1. La Giunta regionale esercita il controllo sui seguenti atti della Fondazione Sistema Toscana: il bilancio di esercizio, il bilancio di previsione, gli atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali, gli atti di gestione straordinaria del patrimonio, gli atti relativi alla dotazione organica, i contratti di consulenza. La Giunta regionale può esercitare il controllo su ogni altro atto della Fondazione Sistema Toscana. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale di cui all'articolo 44 comma 5.

2. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a controllo decorsi i quali il parere si intende espresso. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto al Consiglio di Amministrazione per il suo adeguamento alle prescrizioni impartite.

3. La Giunta regionale può disporre ispezioni e controlli presso la sede della Fondazione Sistema Toscana in qualsiasi momento.”